



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale [redacted] 2019, proposto dal signor [redacted] [redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione,

- del giudizio di non idoneità della Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, di cui al provvedimento del 29 ottobre 2019, codice [redacted] consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la parte ricorrente è

stata dichiarata non idonea al concorso per l'assunzione di 1515 Allievi Agenti della Polizia di Stato per "Alterazione della composizione corporea (PBF=25,1%) ai sensi dell'art. 3, comma 1, Tabella A del D.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015", e definito "ai sensi dell'art. 5 comma 9 D.M. 28 aprile 2005, n.129, propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso in argomento ed è definitivo";

- dei relativi verbali, atti ed accertamenti medici afferenti all'accertamento dei requisiti psico-fisici nel concorso in oggetto, nella parte in cui risulta misurato al ricorrente un indice di massa grassa, detto anche composizione corporea PBF, del 25,1 %;

- di tutte le operazioni compiute e le valutazioni espresse dalla Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psico - fisici nominata con Decreto n. 333-B/12E.10.19/27919;

- del provvedimento, ove già adottato, comunque non notificato - del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto - di esclusione del medesimo dal concorso de quo, posto che il giudizio di inidoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all'emanazione del provvedimento di esclusione;

- delle graduatorie di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle "Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione di 1515 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" - del 4 giugno 2019, e dei relativi allegati;

- ove occorra e per quanto di ragione, del D.P.R. n. 207/2015, recante il "Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e

civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015 n.2”, nonché della “Direttiva Tecnica” per l’attuazione del predetto regolamento, approvata con decreto del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza dell’11 marzo 2016;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 14, comma 6, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “i giudizi della Commissione per l’accertamento dei requisiti psicofisici sono definitivi e comportano l’esclusione dal concorso, in caso di inidoneità del candidato”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto dell’odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

E IN SUBORDINE, PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2019 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

RILEVATO che parte ricorrente avversa con l’odierno ricorso il giudizio di non idoneità per “*alterazione della composizione corporea (PBF 25,1%) ai sensi dell’art. 3 comma 1 Tabella A del D.P.R. n. 207 del 17 Dicembre 2015*”, con consequenziale esclusione dalla menzionata procedura selettiva, espresso dalla Commissione competente per l’accertamento dei requisiti psico-fisici nell’ambito del concorso pubblico per l’assunzione di cui all’oggetto;

VISTE le contrarie deduzioni allegate dall’interessato;

CONSIDERATO necessario, al fine del decidere in ordine alla domanda cautelare

introdotta in ricorso, disporre una verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo in ordine alla sussistenza o meno della predetta condizione;

RITENUTO di incaricare al riguardo il Policlinico Militare di Roma, che provvederà a mezzo di una Commissione formata da almeno due medici, scelti in relazione allo specifico accertamento da eseguire, anche avvalendosi, in mancanza di adeguate professionalità interne, di specialisti o consulenti esterni;

RITENUTO altresì di indicare in proposito i seguenti criteri:

- l'Amministrazione resistente fornirà alla Commissione la occorrente documentazione relativa alle regole di bando e tecniche da osservare ai fini della verifica e del giudizio da formulare;
- sia la parte ricorrente che l'Amministrazione dovranno essere avvertite dell'operazione di verifica almeno cinque giorni prima;
- entrambe le parti potranno avvalersi della presenza di un proprio consulente di fiducia;
- la motivata relazione sulla verifica compiuta sarà depositata presso la Segreteria di questa Sezione entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza;
- la liquidazione delle spese, ivi comprese quelle del soggetto verificatore, che potrà fornire in proposito relativa documentazione, è rimessa alla definizione della fase cautelare del giudizio;

RITENUTO di fissare il prosieguo della trattazione della domanda cautelare alla Camera di consiglio del 3 marzo 2020.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

DISPONE la verifica nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

FISSA il prosieguo della trattazione della domanda cautelare alla Camera di consiglio del 3 marzo 2020.

MANDA alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.